



Istituto Autonomo Case Popolari
Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

COPIA DI DETERMINA N. 123 ANNO 2018 DEL 22-02-2018
NUMERO DETERMINA DI AREA: 25

OGGETTO:

COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DEL CAPO SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE SIG. PIETRO GIURLANDA A FAR DATA 1/8/2018 PER RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DI ETÀ.

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA
SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- il dipendente Sig. Pietro Giurlanda, nato a omissis (omissis) il omissis, C.F. omissis, in servizio presso questo Ente dal 1/10/1988, come capo servizio risorse umane e organizzazione di categoria D1 – D6 economica, compirà il 13 luglio 2018 anni 66 e mesi 7 e contestualmente avendo superato i 20 anni di contribuzione, dovrà essere collocato a riposo;
- in data 18/12/2017, protocollo n. 18956, questo Ente ha espressamente comunicato al suddetto dipendente che dal prossimo 1 agosto 2018 intende risolvere d'ufficio il rapporto di lavoro;
- che in data 20/02/2018 il dipendente in argomento ha inoltrato all'INPS regolare domanda di pensione di vecchiaia di cui una copia è stata trasmessa allo IACP;

VISTO l'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011, recante nuove disposizioni per l'accesso al pensionamento a partire dal 1/1/2012.

RICHIAMATO il disposto dell'art. 24, commi 6 e 7, che definisce i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1/1/2013, già disciplinati dall'art. 12 del D.L. n. 78/2000, dal decreto MEF del 6/12/2011 e dal Decreto MEF del 16/12/2014.

CONSIDERATO che il requisito dell'età per il diritto a pensione di vecchiaia ordinaria per l'anno 2018, risulta essere di anni 66 e 7 mesi, congiuntamente ad una anzianità contributiva non inferiore ad anni 20.

VISTO l'art. 27 ter lettera del CCNL 6/7/1995 il quale stabilisce che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha luogo per il raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio.

l'art. 27 quater del CCNL 6/7/1995 il quale dispone che la risoluzione del rapporto di lavoro di cui alla lettera a) sopramenzionata avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2, relativamente alla soppressione del trattenimento in servizio e alla disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro.

VISTO il p. 3 del messaggio INPS n. 1405 del 25/1/2012 il quale ribadisce che per i soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi alla pensione di vecchiaia dal 1/1/2012, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dell'ultimo requisito anagrafico o contributivo.

VISTO il fascicolo personale del dipendente sopra citato dal quale si evince che lo stesso è stato assunto presso questo IACP il giorno 1 ottobre 1988 ed inquadrato nell'organico delle Ente nella categoria D posizione economica D/6 ed ha maturato oltre 20 anni di contributi e precisamente:

Per ricongiunzione periodi assicurativi ai sensi dell'art. 2 ex Lege 29/79: 1 anno 3 mesi 18 giorni;

Per il servizio militare, domanda inoltrata alla ex INPDAP sede di Trapani il 14/6/1995, ma non ancora riconosciuti per

1 anno 11 mesi 2 giorni

Per servizio presso lo IACP

29 anni 10 mesi 00 giorni.

Totale

33 anni 0 mesi 20 giorni

RITENUTO dover predisporre la pratica di pensione diretta ordinaria di vecchiaia a far data 1/8/2018.

VISTA la legge 8/8/1995, n. 335 recante “ riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.

VISTO l'art. 12 del D.L. n. 78 del 31/5/2010, convertito nella Legge 30/7/2010, n. 122, che introduce nuovi interventi in materia pensionistica.

VISTO l'art. 24, commi 6 e 7 del D.L. 201 del 6/12/2011, convertito della Legge n. 214/2011 e dalla legge 14/2012.

VISTA la circolare Inps n. 37 del 14/3/2012.

VISTO il Decreto legge n.90 del 24/6/2014, convertito con modificazione nella legge 11/8/2014, n.114.

CONSIDERATO che nei confronti del dipendente non sono in corso procedimenti disciplinari e non esistono motivi impeditivi al collocamento a riposo.

ATTESA la necessità di adottare apposito provvedimento di collocamento a riposo e predisporre gli atti necessari per il trattamento di quiescenza e previdenza.

PRESO ATTO delle disposizioni di legge e regolamentari degli Istituti di Previdenza cui il dipendente è iscritto.

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi in atto vigente

Per i motivi in premessa descritti

D E T E R M I N A

- a) **COLLOCARE** a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 1/8/2018 il capo servizio risorse umane organizzazione **Sig. Pietro Giurlanda**, categoria D – pos. D/6 avendo maturato lo stesso il diritto alla pensione di vecchiaia.
- b) **DARE ATTO** che il sig. **Pietro Giurlanda** è nato a omissis (omissis) il omissis e che alla data di cessazione avrà maturato complessivi anni **33 mesi 0 e giorni 20** di servizio utile a pensione se l'INPS riconoscerà il S.M.
- c) **DARE ATTO** infine, che non ci sono procedimenti disciplinari in corso e che non esiste alcuno dei motivi impeditivi per il collocamento a riposo del dipendente in parola.
- d) **DISPORRE** che gli uffici competenti provvedano per l'espletamento delle pratiche affinché al dipendente venga liquidato il trattamento di pensione, nonché la notifica del presente provvedimento all'interessato e a all'INPS (ex INPDAP).
- e) **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABOLE DELL'U.U.P.

F.to Rag. Diego Greco